



ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE

CODICE DEONTOLOGICO

ROMA 6 Maggio 2017

SEDE CENTRALE: VIA NICOLO' V N. 19 00165 ROMA

P.IVA: 04971150653 - C.F.: 92090170348

NUMERO REA : (RM) 1370103

**ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE
DELLA PREFETTURA DI ROMA AL N.979/2014**

**ASSOCIAZIONE INSERITA NELLA SECONDA SEZIONE DELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI PREVISTO DALL'ART.2, COMMA 7 DELLA LEGGE N.4/2013.**

WWW.AISA-ON-LINE.ORG

Presentazione

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 definisce per «professione non organizzata in ordini o collegi», l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In data 20/06/1997 è stata costituita l'Associazione Italiana Scienze Ambientali enunciabile anche come AISA, associazione professionale di categoria, a carattere tecnico-scientifico e culturale, di natura privata, apartitica e laica, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche.

L'AISA costituisce una forma aggregativa che rappresenta gli aderenti, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresenta, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse, nonché di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche ed istituzionali.

Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, seppur non esercente una professione organizzata in ordini e collegi, ai sensi della L. 4/2013, è tenuto ad osservare.

Il Codice Deontologico, approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci, è vincolante per tutti gli Associati e per tutti i componenti degli uffici ed organi sociali. Esso è reso pubblico sui Canali Informatici dell'Associazione affinché tutti possano prenderne conoscenza.

Il socio AISA, appartenente a qualunque delle categorie previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione, è chiamato all'accettazione del presente Codice nonché al rispetto dello stesso in qualunque contesto operativo e professionale sia chiamato a rappresentare l'Associazione e/o a svolgere un'attività in nome per conto della stessa. L'accettazione del presente Codice è condizione necessaria per l'appartenenza all'Associazione.

In particolar modo, il socio laureato esperto, formato ad esercitare la professione, viene denominato "Esperto Ambientale AISA". L'Esperto Ambientale AISA, in accordo con la L. 4/2013, esercita attività non riservata per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, ricopre un ruolo multidisciplinare che va dalle analisi integrate sulla complessità dell'ambiente al supporto decisionale su tematiche ambientali.

Le seguenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti gli Esperti Ambientali AISA nello svolgimento della propria attività, sia in forma autonoma che dipendente, sia occasionale che continuativa, nei rapporti tra di loro o con i terzi.

Articolo 1 - PREMESSA

1. Il Codice Deontologico rappresenta, per ogni associato, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
2. Il Codice Deontologico ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il socio AISA e l'Esperto Ambientale AISA devono attenersi nell'esercizio della propria professione.
3. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, nonché qualsiasi violazione al Codice Penale.

4. Le norme deontologiche indicate nel presente Codice sono di natura vincolante e la loro inosservanza sarà verificata e valutata dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI

5. L'associato nell'esercizio della professione rispetta i principi di uguaglianza costituzionale e nell'esercizio della professione non tiene comportamenti discriminatori dettati da differenze di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
6. L'associato è responsabile dei propri atti professionali. E' tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale, dell'integrità morale, della lealtà, della correttezza e del rispetto dell'ambiente.
7. L'associato si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o progetti che siano moralmente discutibili o incompatibili con la sua professionalità e che possano recare conseguenze pregiudizievoli alla dignità e al decoro della professione.
8. L'associato adempie i propri doveri con professionalità, indipendenza ed imparzialità. A tutela degli interessi pubblici o privati che gli vengono affidati, non esercita alcuna attività se incompatibile con il proprio status giuridico o se via sia un interesse configgente in contrasto con i suoi doveri professionali.
9. L'associato è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale e a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente. E' suo dovere curare costantemente la propria preparazione ed aggiornare le sue conoscenze professionali, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività. A tal fine organizza, collabora e partecipa a corsi di qualificazione e aggiornamento professionale promossi da AISA o da altre Associazioni professionali, istituzioni accademiche o qualsiasi altra entità che persegua scopi affini.
10. L'associato tratta con riservatezza tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
11. L'associato agisce in conformità e nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi vigenti, nazionali e comunitarie.

Articolo 3 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE

12. L'associato attraverso l'appartenenza ad AISA qualifica e garantisce la propria professionalità. A tal fine esso si attiene alle prescrizioni ed alle linee guida legittimamente dettate dall'Associazione alla quale presta la più ampia collaborazione così da consentirle di esercitare in maniera efficace tutte le funzioni ad essa demandate per la tutela, il decoro e il prestigio della categoria.
13. L'associato informa l'Associazione dei problemi di rilevanza generale per l'attività professionale, sia nei rapporti con le istituzioni pubbliche che con le altre professioni, astenendosi da intraprendere qualsiasi iniziativa non concordata preventivamente con l'Associazione. Esso segnala inoltre all'Associazione ogni attività contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione e non utilizza mai, a scopi personali e/o professionali, il nome dell'Associazione né la carica o il ruolo ricoperti all'interno di AISA
14. L'associato che ricopra una carica sociale all'interno dell'Associazione adempie il proprio ufficio con lealtà e correttezza, cooperando all'effettivo esercizio di tutte le funzioni ad essa demandate, partecipando in maniera effettiva alla vita e ai problemi della categoria e favorendo lo spirito di collaborazione con gli altri associati. Esso non può concludere affari, pubblicizzare la propria attività e trarre vantaggi tramite la carica ricoperta in AISA.

Articolo 4 - RAPPORTI CON IL CLIENTE

15. Il rapporto con il committente deve essere basato su principi di lealtà, correttezza e professionalità. L'associato deve evitare circostanze che possano compromettere la sua professionalità e/o dare luogo a conflitti di interesse o di competenze. L'associato non deve proseguire l'incarico qualora sorgano circostanze che possano influenzare il suo giudizio o il suo operato.
16. L'associato che abbia diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano, o intervengano, situazioni di incompatibilità. Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono situazioni di incompatibilità l'associato ne informa tempestivamente il committente affinché questi possa liberamente decidere sull'eventuale interruzione del rapporto.
17. L'associato pone in essere, in prima persona e sotto la propria responsabilità, nel modo ritenuto più opportuno tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico. Esso rifiuta incarichi per i quali non possieda specifiche competenze o che non possa svolgere per mancanza di autorizzazioni o licenze richieste per legge.
18. L'associato, nel rispetto del presente Codice, concorda con il committente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico dell'incarico professionale conferitogli. Non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, per la medesima prestazione professionale in favore del committente.
19. L'associato deve adoperarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta, da parte del committente, del professionista al quale rivolgersi.

Articolo 5 - RAPPORTO CON COLLEGHI

20. I rapporti tra associati devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà, della correttezza e della colleganza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
21. L'associato promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione tra colleghi ai quali si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche.
22. Può avvalersi dei contributi di altri professionisti, con i quali realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche competenze, adoperandosi affinché risultino i contributi di ciascuno.
23. L'associato informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso. Qualora ravvisi motivate riserve su comportamento professionale di un collega ne informa il Consiglio Direttivo di A.I.S.A. e si attiene alle disposizioni ricevute.
24. L'associato, chiamato a subentrare ad un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato all'altro la revoca dell'incarico.
25. L'associato si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'associato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio dei Probiviri.
26. E' eticamente e deontologicamente corretto informare il Collegio dei Probiviri di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione di esperto ambientale.

Articolo 6 - TRASPARENZA E PROFESSIONALITA'

27. L'associato è tenuto a mantenere una condotta volta alla trasparenza ed alla verità.
28. Le prestazioni professionali dell'associato saranno svolte tenendo conto in via prioritaria della tutela della vita, della salute e della tutela dell'ambiente. La sua attività deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse ambientali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
29. L'associato è responsabile personalmente della propria attività professionale, sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.
30. L'associato conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
31. L'associato è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni, attività riservate. Esso è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.
32. L'associato contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 7 - SANZIONI

33. In caso di violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice Deontologico gli organi disciplinari, valutata l'ammissibilità delle segnalazioni pervenute, dispongono l'avvio di un procedimento disciplinare o l'archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione, applica sanzioni proporzionali alla mancanza, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive e della reiterazione dei comportamenti.
34. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata, è responsabile solo il soggetto cui si riferiscono specificatamente i fatti commessi. Le norme del presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione o omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione dell'associato, costituisce abuso e può determinare l'espulsione del socio da AISA.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI

35. Il presente Codice costituisce parte integrante del Regolamento di Attuazione di AISA, al cui integrale rispetto l'associato è tenuto ad informarsi.
36. Tutte le disposizioni del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
37. Il presente Codice entra in vigore alla data di approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Soci.